



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA

Composta dai seguenti magistrati:

Domenico Guzzi Presidente

Carlo Efisio Marre' Brunenghi Giudice (Relatore)

Guido Tarantelli Giudice

SENTENZA

nel giudizio in materia di conto iscritto al **n. 24022** del registro di Segreteria, relativo **conto giudiziale n. 38115**, reso dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria per l'esercizio finanziario 2018, avente ad oggetto l'IPT riscossa dall'agente contabile Automobil Club d'Italia (ACI), rappresentato e difeso, come da procura in calce alla memoria difensiva dagli avv.ti Gennaro Terracciano e Amelia Cuomo, elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Roma, Piazza San Bernardo n. 101.

~~Esaminati gli atti e i documenti del giudizio;~~

nella pubblica udienza del 12 marzo 2025, letta la relazione del Giudice relatore, dott. Carlo Efsio Marrè Brunenghi, uditi l'avv. Tommaso Ricci, per delega degli avv.ti Gennaro Terracciano e Amelia Cuomo, e il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott.ssa Federica Pallone, che hanno concluso come da verbale di udienza, nessuno comparso

per l'amministrazione;

esaminati gli atti e i documenti di causa.

FATTO e DIRITTO

1.1. Con relazione n. 141/2024 del 26 luglio 2024, il Magistrato designato ha rappresentato che *“dall’esame dei fascicoli delle pratiche di rimborso sono emerse alcune posizioni che risultano carenti della documentazione giustificativa utile a dar prova della sussistenza del diritto e, conseguentemente, della regolarità del pagamento effettuato in favore dei richiedenti. Tale circostanza fa sì che l’importo di euro 2.845,55, cioè il totale dei rimborsi con criticità, debba essere attualmente considerato un ammanco in detrimento della Città Metropolitana di Reggio Calabria, del quale è chiamato a rispondere l’Agente contabile A.C.I. Rimane, comunque, la possibilità per l’agente contabile di adoprarsi per la risoluzione delle criticità esposte, depositando agli atti del giudizio di conto la documentazione necessaria”*.

2. Con memoria di costituzione del 13 febbraio 2025, l’Automobile Club d’Italia ha eccepito preliminarmente la insussistenza della propria qualifica di agente contabile.

Ricostruito il quadro normativo che lo caratterizza per la sua totale autonomia finanziaria, precisato che non è inserito nel conto consolidato della Pubblica Amministrazione e che, quindi, non è presente negli elenchi dei relativi enti e organismi predisposti annualmente dall’ISTAT ai sensi dell’art. 1, comma 3, della legge n. 169/2009, l’ente ha affermato di avere adottato,

ai sensi del d. lgs. n. 419/1999 (art. 13, comma 1, lett. o), la contabilità economico-patrimoniale con richiamo ai principi civilistici.

Nella prospettazione difensiva, l'ente, in sede di bilancio di esercizio e, conseguentemente, di *budget*, ha annualmente l'assoluta certezza dei dati emergenti dai conti interni di gestione dell'esercizio precedente con riferimento alle componenti patrimoniali, in denaro o a materia, e del rispettivo valore in termini di margine operativo lordo.

Ne deriva che, da un punto di vista logico-sistematico, il necessario soddisfacimento in sede di bilancio dell'esigenza di assoluta e tempestiva certezza contabile e patrimoniale rende impropria e inconferente la resa alla sede giudiziale di una molteplicità di conti concernenti gli stessi dati.

E ciò sia che si consideri l'ACI nella sua veste di ente titolare del denaro e delle materie sia che lo si consideri nella sua veste di ente che riscuote i tributi per conto di altri enti.

Infatti, sempre secondo la difesa dell'ACI, i creditori dei tributi riscossi sono garantiti dalla "*ragion pratica*" sottesa all'adozione della contabilità economico-patrimoniale di tipo aziendalistico, perché il loro dare e avere nei riguardi dell'ente risulta annualmente tra le partite di bilancio, quali proiezioni del suo conto patrimoniale, anche con riguardo specifico ai movimenti di incasso dai debitori e di accredito al titolare del tributo.

Pertanto, gli enti creditori di quanto riscosso dall'ACI non hanno

alcun interesse a una pronuncia del giudice contabile, perché conoscono l'ammontare del loro credito, quali accertatori del tributo, e possono, quindi, pretenderlo con esattezza anche rivolgendosi al giudice ordinario per ottenere dall'ACI, quale soggetto debitore, l'ammontare preteso.

Ne deriverebbe, come corollario, la insussistenza dell'obbligo della resa del conto anche da parte delle banche che gestiscono la cassa principale o le casse separate dell'ACI (essendo la liquidità una componente essenziale del conto patrimoniale e, di conseguenza, del bilancio basato sulla contabilità economico-patrimoniale).

In altri termini, secondo l'impostazione difensiva, la rendicontazione basata sulla contabilità economico-patrimoniale esonererebbe l'ente dal giudizio di conto, posto che il controllo operato dalla Sezione di controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 100 della Costituzione, esaurirebbe l'esercizio delle funzioni costituzionalmente attribuite alla Corte nei confronti dell'ente.

L'insussistenza della qualifica di agente contabile rileva anche, secondo la difesa, con riguardo all'attività svolta nella qualità di gestore del PRA per conto dello Stato.

L'ACI eserciterebbe al riguardo una funzione di mero "tramite tecnico" tra gli utenti, gli studi di consulenza automobilistica e gli enti percettori della IPT e dell'imposta di bollo, perché le somme connesse al 90% delle pratiche automobilistiche sono

veicolate attraverso il sistema pagoPA, che provvede a riversare direttamente all'Erario l'imposta di bollo, alla Motorizzazione Civile i diritti di spettanza e all'ACI gli emolumenti dovuti unitamente all'IPT.

Quest'ultima viene, quindi, immediatamente riversata dall'ACI alle province di competenza.

Quanto al restante 10% delle pratiche automobilistiche, presentate direttamente agli sportelli del PRA, le somme connesse vengono introitate con pagamento elettronico e immediatamente trasferite, nei termini di legge e sempre per via telematica, all'Erario, alle province e alla Motorizzazione Civile, in ragione dei rispettivi diritti.

E ciò anche con riguardo alle tasse automobilistiche, posto, che dal 1° gennaio 2019, tutte le riscossioni ordinarie o collegate alle azioni amministrative da parte delle regioni e delle province autonome per il recupero dell'evasione sono gestite da pagoPA , con riversamento diretto sui conti correnti degli enti titolari del tributo per cui l'ACI non svolge alcun ruolo, neanche di tramite, per l'incasso diretto delle tasse automobilistiche in favore degli enti impositori.

Per tali ragioni, l'ACI non può essere considerato agente contabile.

In considerazione di quanto sopra evidenziato, la difesa dell'ente insiste per la declaratoria di insussistenza della qualifica di agente contabile, considerato che l'ente, pur essendo in

rapporto di servizio con la pubblica amministrazione, svolge una funzione di “incaricato fiduciario” operante non in proprio ma per conto dell’amministrazione provinciale, a cui fornisce supporto tecnico e amministrativo per la compilazione del conto giudiziale.

Peraltro, i riepiloghi annuali o mensili che i PRA inviano alla provincia di riferimento hanno valore di “rendiconti amministrativi” dell’IPT e scaturiscono direttamente dal sistema gestionale del PRA.

A detta della difesa, infatti, tali rendiconti sono utili solo a fornire le informazioni necessarie all’ente locale per la resa del proprio conto giudiziale, non avendo un apprezzabile rilievo esterno ma solo valenza interna al rapporto con quest’ultimo.

Nel merito, quanto ai contestati €. 2.845,55=, ha depositato documentazione attestante la mancanza di ammanco e la regolarità del conto.

Indi ha concluso in questi termini: *“in via principale: approvare il conto giudiziale n. 38115, completo dell’attestazione di verifica, conferma e quietanza, reso dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria; sempre in via principale: accertare e dichiarare, per le argomentazioni sopra rese, l’insussistenza della qualifica di agente contabile dell’ACI; e in subordine: accertare e dichiarare l’insussistenza dell’obbligo della resa del conto giudiziale da parte dell’ACI”*.

3. All’udienza del 12 marzo 2025, l’avv. Ricci, per delega

degli avv.ti Terraciano e Cuomo, si è riportato alle conclusioni rassegnate in comparsa, mentre il pubblico ministero ha concluso per la regolarità del conto ed il discarico dell'agente.

4. Preliminarmente, occorre esaminare la richiesta dell'ACI di non essere qualificato come agente contabile tenuto alla presentazione del conto che, ove fondata, determinerebbe l'improcedibilità dello stesso.

Invero, sul punto la Sezione si è già pronunciata, pervenendo alla conclusione che l'ACI debba essere considerato agente contabile.

Trattasi di un orientamento dal quale non si ravvisa motivo per discostarsi, in quanto, a differenza di quanto sostenuto dalla difesa, l'attività dell'ente *“svolta per conto dell'Amministrazione provinciale, non può considerarsi una mera attività di intermediazione, di mero tramite tecnico-telematico, tra gli utenti, che si avvalgono degli sportelli telematici dell'automobilista, e la provincia. Infatti, l'attività svolta da ACI, soggetto gestore del pubblico registro automobilistico ai sensi dell'art. 11 del R.D.L. n. 436, di gestione dell'IPT è attività complessa che comporta l'adempimento delle operazioni di liquidazione, riscossione e contabilizzazione dell'imposta da riversare poi all'ente titolare del tributo. Sicché la circostanza che le attività sopra descritte, le quali evidentemente comportano il maneggio, per conto dell'ente impositore, del danaro pubblico oggetto dell'assolvimento dell'imposta di trascrizione, siano svolte in forma telematica e che*

ACI non detenga materialmente il denaro riscosso a titolo di IPT in virtù del sistema di pagamento telematico, non comporta che l'ente non sia da annoverare tra gli agenti contabili tenuti alla resa del conto giudiziale. È, infatti, evidente che ACI, in forza della disciplina normativa citata, in quanto concessionario del servizio di esazione dell'IPT per conto della provincia, è incaricato di riscuotere e di versare le somme relative all'IPT nelle casse dell'Amministrazione provinciale ed è, peraltro, fornito del potere di disporre senza l'intervento di altro ufficio, dovendo provvedere alla integrale gestione dell'imposta, secondo il regolamento provinciale e la convenzione con l'ente. Né la circostanza che il maneggio di danaro sia prevalentemente virtuale esclude la configurazione giuridica dell'ente quale agente contabile esterno alla amministrazione, per conto della quale accerta l'imposta e la riscuote, verificando il rispetto della disciplina relativa all'assolvimento della stessa. A tale fine, appare dirimente, peraltro, il richiamo del Magistrato designato al parere reso dalle Sezioni riunite in sede consultiva della Corte dei Conti nell'adunanza del 22 gennaio 1999 che ha ad oggetto i modelli di conto giudiziale da rendere dall'Automobile Club d'Italia e dalle sedi provinciali del Pubblico Registro Automobilistico per la gestione concernente la riscossione e il versamento dell'imposta erariale di trascrizione (IET oggi Imposta Provinciale di Trascrizione IPT). Il parere, concludendo per la sussistenza dei requisiti di completezza e chiarezza dei modelli di conto in

questione e, pertanto, per la loro idoneità a consentire i riscontri e le verifiche che la normativa vigente demanda alla Corte dei conti, muove dalla decisione n. 211/90 della Prima Sezione giurisdizionale per le materie di contabilità pubblica, in forza della quale le sedi provinciali dell'ACI, in qualità di contabili secondari, hanno l'obbligo di rendere il conto giudiziale per l'attività concernente l'imposta di trascrizione, da unire quale sub conto alla contabilità riassuntiva dell'ACI centrale, e quest'ultima ha l'obbligo di rendere il conto giudiziale della gestione per l'attività di acquisizione e versamento delle somme affluite dalle sedi provinciali..." (cfr., leading case, Corte dei conti, Sezione Calabria, sentenza-ordinanza n. 61/23 del 05.05.2023).

5. Nel merito, alla luce della documentazione depositata dall'agente, permangono talune delle criticità sollevate dal magistrato designato per l'istruzione.

In particolare, nella relazione di irregolarità erano individuate puntuali contestazioni in ordine alla riscossione dell'IPT per le seguenti autovetture:

- 1) AV437JK versamento in eccesso per veicolo trentennale - agli atti copia illeggibile del libretto di circolazione; impossibile rilevare la data di prima immatricolazione, importo €.144,05;
- 2) BG966GC versamento in eccesso per veicolo d'epoca - non risulta documentazione comprovante lo stato di veicolo d'epoca, importo €. 144,00;

	3) BL719LL fermo amministrativo - la motivazione a base del rimborso non risulta documentata; importo €. 394,00	
	4) CA092981 versamento in eccesso - la documentazione al fascicolo non consente di individuare le motivazioni del rimborso, importo €. 85,00;	
	5) CJ351YP versamento in eccesso vendita concessionario - manca documentazione comprovante, importo €. 893,00;	
	6) DC005SM versamento in eccesso vendita concessionario - manca documentazione comprovante, importo €. 255,00;	
	7) DP628RK versamento in eccesso vendita concessionario - manca documentazione comprovante, importo €. 264,50;	
	8) EK076AE versamento in eccesso vendita concessionario - manca documentazione comprovante, importo €. 522,00;	
	9) VA913324 la documentazione al fascicolo non consente di individuare le motivazioni del rimborso, importo €. 144,00.	
	Da cui l'irregolarità quantificata in totale per €. 2.845,55	
	L'ACI, costituendosi, ha depositato la documentazione mancante e/o giustificativa e sostenuto la regolarità del conto.	
	Invero, alla luce della documentazione depositata, permangono criticità per i fascicoli relativi alle autovetture di cui alle targhe seguenti:	
	- CA09281 : è stato depositato l'elenco delle formalità convalidate e ricusate. Tuttavia, non c'è alcun riferimento	

a Campobasso (sigle provincia riportate sul foglio CS, RC, LE) laddove, in comparsa, era specificato in questi termini: *“Sul punto si osserva che trattasi di procedimento di rimborso degli importi versati su formalità presentata erroneamente con competenza Reggio Calabria (RP A006265R del 29/01/2018) e per tale motivazione oggetto di ricusazione e, successivamente, ripresentata con competenza esatta sulla Provincia di Campobasso (RP A003511U del 30/01/2018) con corresponsione degli importi di legge. Si precisa, quindi, che è stato effettuato il rimborso dell'IPT versata sulla provincia errata (RC) e che l'IPT è stata nuovamente pagata sulla esatta provincia di competenza (CB). Come detto, va rilevato in senso contrario che manca ogni riferimento alla provincia di Campobasso.*

- **CJ351YP** (Allegato 5 della memoria) - autocertificazione ditta GM Trasporti amministratore e socio unico Morgante Giovanni - Rimborsato 863,83 (in relazione 893,00, su tabella excel 812,56). Tuttavia, dalla tabella excel presente in atti il presentatore risulta lo studio Bagalà Francesco; Cognome Morgante; Nome Pasquale - dunque in distonia con quanto allegato.

- **DC005SM** (Allegato 6 memoria) – il concessionario della targa risulta essere <Eurofood di Daniele D'Agostino> che però non si occupa di vendite di auto - Rimborsato 255,07

(in relazione 255,00, su tabella excel – 196,07) - Dalla tabella excel presente in atti, il soggetto risulta invece essere ASSISTUDIO di Angelo Bruzzese; Cognome Lugarà; Nome Maria Adriana – dunque in distonia con quanto allegato.

- **DP628RK** (Allegato 7 memoria) - Ditta Trasformazione agrumi di Praticò Natale che si occupa del commercio all'ingrosso ed al dettaglio di autovetture ed autoveicoli leggeri. Rimborsato 268,07 (in relazione 264,50, in tabella excel - 254,57). Manca, tuttavia, la firma per ricevuta sulla quietanza di restituzione. Sulla tabella excel presente in atti il soggetto risulta essere Mobility Consulting Srl (Morgante Pasquale) e dunque, anche qui, in distonia con quanto allegato.

- **EK076AE** (Allegato 8 memoria) - Visura Ditta Ussia Raffaele che si occupa del commercio al dettaglio di macchine. Quietanza rimborso 522,26 (in relazione 522,00, su tabella excel – 479,26). Da tabella excel in atti il presentatore risulta essere il Centro Revisioni Sas di Giovinazzo Antonio & C.; Cognome Ussia; Nome Raffaele. Tuttavia, la quietanza di restituzione reca lo stato formalità “respinto” (per le altre targhe lo stato formalità è “convalidato”). Conseguentemente, anche tale pagamento risulta ingiustificato.

Per le altre voci contestate nella relazione del magistrato

dall'ACI consente di superare le criticità prospettate.

Conclusivamente, permane una irregolarità in relazione ai menzionati fascicoli sui veicoli di cui alle targhe sopra riportate per complessivi euro 2.019,50 a carico dell'agente contabile.

6. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da nota segretariale a margine della sentenza.

P.Q.M.

La Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Calabria, definitivamente pronunciando sul conto giudiziale n. 38115, reso dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria per l'esercizio finanziario 2018, avente ad oggetto l'IPT riscossa dall'agente contabile Automobil Club d'Italia (ACI), lo dichiara irregolare, con addebito di euro 2.019,50 a carico dell'agente contabile, oltre interessi legali dal dì della pubblicazione della sentenza fino all'effettivo soddisfo.

Condanna Automobil Club d'Italia (ACI) alla refusione delle
spese di lite in favore dell'erario come da nota segretariale a
margine.

Così deciso in Catanzaro, nella Camera di consiglio del 12 marzo 2025.

Il Giudice relatore

Il Presidente

Carlo Efisio Marre' Brunenghi

Domenico Guzzi

Firmato digitalmente

firmato digitalmente

	FOGLIO	IMPORTO
NOTA SPESE Giudizio di conto 24022		
ORIGINALE RELAZIONE MAGISTRATO N. 141/2024	2	€ 32,00
n. 3 copie prefetto atto per uso notifica	6	€ 96,00
ORIGINALE DP FISSAZIONE UDIENZA N. 203/2024	1	€ 16,00
n. 3 copie prefetto atto per uso notifica	3	€ 48,00
DIRITTI DI CANCELLERIA		€ 50,40
ORIGINALE SENTENZA	4	€ 64,00
FORMULA ESECUTIVA SENTENZA		€ 64,00
DIRITTI DI CANCELLERIA FORMULA ESECUTIVA SENTENZA		€ 13,10
TOTALE		€ 383,50
DICONSÌ EURO TRECENTOTTANTATRE/50		
Il Funzionario Dot. Francesco Stefano Vercellotti.		

Depositato in segreteria in data 17/04/2025

Il Funzionario responsabile

Dott.ssa Stefania Vasapollo

Firmato digitalmente